



COMUNE DI NOVATE MILANESE

- Provincia di Milano -

Tel. n. 02/354731 - Telefax n. 02/33240000

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con deliberazione di CC n. 43 del 20/04/1998

Modificato con deliberazione di CC n. 135 del 24/11/1998

Modificato con deliberazione di CC n. 96 del 27/07/2000

Modificato con deliberazione di CC n. 80 del 19/12/2002

Modificato con deliberazione di CC n. 28 del 03/05/2005

Modificato con deliberazione di CC n. 17 del 15/02/2006

INDICE

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1:	<i>Oggetto.....</i>	Pag 1
ARTICOLO 2:	<i>Identificazione cimiteri.....</i>	Pag 1
ARTICOLO 3	<i>Competenze.....</i>	Pag 1
ARTICOLO 4:	<i>Responsabilità.....</i>	Pag 2
ARTICOLO 5:	<i>Servizi gratuiti e a pagamento.....</i>	Pag 2
ARTICOLO 6:	<i>Atti a disposizione del pubblico.....</i>	Pag 3

CAPO II DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 7:	<i>Depositi di osservazione ed obitori.....</i>	Pag 3
-------------	---	-------

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 8:	<i>Deposizione della salma nel feretro.....</i>	Pag 4
ARTICOLO 9:	<i>Verifica e chiusura dei feretri.....</i>	Pag 4

ARTICOLO 10:	<i>Feretri e per inumazioni, tumulazione, cremazione e trasporti.....</i>	Pag 5
ARTICOLO 11:	<i>Fornitura gratuita di feretri.....</i>	Pag 6
ARTICOLO 12:	<i>Piastrina di riconoscimento.....</i>	Pag 6

CAPO IV TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 13:	<i>Modalità del trasporto e percorso.....</i>	Pag 7
ARTICOLO 14:	<i>Esercizio del servizio di Trasporti Funebri.....</i>	Pag 7
ARTICOLO 15:	<i>Trasporti gratuiti e a pagamento.....</i>	Pag 8
ARTICOLO 16:	<i>Orario dei trasporti.....</i>	Pag 8
ARTICOLO 17:	<i>Norme generali per i trasporti.....</i>	Pag 9
ARTICOLO 18:	<i>Riti religiosi.....</i>	Pag 9
ARTICOLO 19:	<i>Trasferimento di salme senza funerale.....</i>	Pag 9
ARTICOLO 20:	<i>Morti per malattie infettive-diffuse o portatori di radioattività.....</i>	Pag 10
ARTICOLO 21:	<i>Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.....</i>	Pag 10
ARTICOLO 22:	<i>Trasporti in luogo diverso dal cimitero.....</i>	Pag 11
ARTICOLO 23:	<i>Trasporti all'estero o dall'estero.....</i>	Pag 11
ARTICOLO 24:	<i>Trasporto di ceneri e resti.....</i>	Pag 11
ARTICOLO 25:	<i>Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio.....</i>	Pag 12

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 26:	<i>Elenco cimiteri.....</i>	Pag 13
ARTICOLO 27:	<i>Disposizioni generali-Vigilanza.....</i>	Pag 13
ARTICOLO 28:	<i>Campi riservati.....</i>	Pag 14
ARTICOLO 29:	<i>Ammissione nel cimitero</i>	Pag 14

Sezione I

Cimitero Monumentale

ARTICOLO 30:	<i>Tipologie delle sepolture.....</i>	Pag 15
--------------	---------------------------------------	--------

Sezione II

Cimitero - Parco

ARTICOLO 31:	<i>Tipologie di sepolture.....</i>	Pag 15
ARTICOLO 32:	<i>Struttura dei campi</i>	Pag 15
ARTICOLO 33:	<i>Caratteristiche delle inumazioni.....</i>	Pag 16
ARTICOLO 33 bis	<i>Campo bambini.....</i>	Pag 16
ARTICOLO 34:	<i>Divieto di esumazioni straordinarie.....</i>	Pag 17

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 35:	<i>Disposizioni generali.....</i>	Pag 17
ARTICOLO 36:	<i>Piano regolatore cimiteriale.....</i>	Pag 17

CAPO III

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 37:	<i>Esumazioni ordinarie.....</i>	Pag 18
ARTICOLO 38:	<i>Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie.....</i>	Pag 19
ARTICOLO 39:	<i>Esumazione straordinaria.....</i>	Pag 19
ARTICOLO 40:	<i>Estumulazioni.....</i>	Pag 20
ARTICOLO 41:	<i>Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.....</i>	Pag 21
ARTICOLO 42:	<i>Raccolta delle ossa.....</i>	Pag 21
ARTICOLO 43:	<i>Oggetti da recuperare.....</i>	Pag 21
ARTICOLO 44:	<i>Disponibilità dei materiali.....</i>	Pag 22

CAPO IV

CREMAZIONE

ARTICOLO 45:	<i>Crematorio.....</i>	Pag 22
ARTICOLO 46:	<i>Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione.....</i>	Pag 22
ARTICOLO 47:	<i>Urne cinerarie.....</i>	Pag 23

CAPO V

MODALITA' DI COMPORTAMENTO NEI CIMITERI

ARTICOLO 48:	<i>Orario.....</i>	Pag 23
ARTICOLO 49:	<i>Disciplina dell'ingresso.....</i>	Pag 23
ARTICOLO 50:	<i>Divieti speciali.....</i>	Pag 24
ARTICOLO 51:	<i>Riti funebri.....</i>	Pag 25

ARTICOLO 52:	<i>Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni.....</i>	Pag 25
ARTICOLO 53:	<i>Fiori e piante ornamentali.....</i>	Pag 26
ARTICOLO 54:	<i>Materiali ornamentali.....</i>	Pag 26

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 55:	<i>Sepulture private.....</i>	Pag 27
ARTICOLO 56:	<i>Durata delle concessioni.....</i>	Pag 28
ARTICOLO 57:	<i>Modalità di concessione.....</i>	Pag 28
ARTICOLO 57 bis	<i>Subentro in concessione perpetua.....</i>	Pag 29
ARTICOLO 58:	<i>Uso delle sepulture private.....</i>	Pag 29
ARTICOLO 59:	<i>Manutenzione.....</i>	Pag 30

CAPO II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 60:	<i>Divisione, Subentri.....</i>	Pag 30
ARTICOLO 61:	<i>Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni...</i>	Pag 31
ARTICOLO 62:	<i>Rinuncia di concessione di aree con parziale o totale costruzione.....</i>	Pag 32

ARTICOLO 63:	<i>Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua.....</i>	Pag32
--------------	--	-------

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 64:	<i>Revoca</i>	Pag 33
ARTICOLO 65:	<i>Decadenza.....</i>	Pag 33
ARTICOLO 66:	<i>Provvedimenti conseguenti la decadenza.....</i>	Pag 34
ARTICOLO 67:	<i>Estinzione.....</i>	Pag 34

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 68:	<i>Accesso al cimitero.....</i>	Pag 35
ARTICOLO 69:	<i>Responsabilità-Deposito cauzionale.....</i>	Pag 35
ARTICOLO 70:	<i>Recinzione aree-Materiali di scavo.....</i>	Pag 36
ARTICOLO 71:	<i>Introduzione e deposito di materiali.....</i>	Pag 36
ARTICOLO 72:	<i>Orario di lavoro.....</i>	Pag 36
ARTICOLO 73:	<i>Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti.....</i>	Pag 37
ARTICOLO 74:	<i>Vigilanza.....</i>	Pag 37
ARTICOLO 75:	<i>Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.....</i>	Pag 37

CAPO II IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 76: <i>Funzioni-licenza</i>	Pag 38
ARTICOLO 77: <i>Divieti</i>	Pag 38

TITOLO V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 78: <i>Assegnazione gratuita di sepoltura a personalità illustri o benemerite</i>	Pag 39
ARTICOLO 79: <i>Mappa</i>	Pag 39
ARTICOLO 80: <i>Annotazioni in mappa</i>	Pag 39
ARTICOLO 81: <i>Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali</i>	Pag 40
ARTICOLO 82: <i>Schedario dei defunti</i>	Pag 40
ARTICOLO 83: <i>Scadenario delle concessioni</i>	Pag 40

CAPO II NORME TRANSITORIE DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 84: <i>Efficacia delle disposizioni del Regolamento</i>	Pag 41
--	--------

ARTICOLO 85:	<i>Cautele</i>	Pag 41
ARTICOLO 86:	<i>Dirigente Responsabile dei Servizi Cimiteriali</i>	Pag 41
ARTICOLO 87:	<i>Concessioni pregresse</i>	Pag 42
ARTICOLO 88:	<i>Sepolture private a tumul. pregresse-Mutamento del rapporto concessorio.</i>	Pag 42
ARTICOLO 89:	<i>Rimesse di carri funebri - Norma transitoria</i>	Pag 42
	<i>Allegato A</i>	

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1

Oggetto

- (1) Il presente regolamento, in osservanza delle disposizioni di cui al Titolo VI del testo unico delle Leggi Sanitarie 27/7/1934 e al DPR 10/9/1990 n. 285, ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità del cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire pericoli che alla pubblica salute potrebbero derivare dalla morte delle persone e a disciplinare i servizi, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione, e in genere su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

ARTICOLO 2

Identificazione cimiteri

Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

1. Monumentale, v.le Rimembranze n. 16 e n. 16 a)
2. Cimitero - Parco, via IV Novembre n. 25 (entrata Principale) e n. 27 (entrata laterale).

ARTICOLO 3

Competenze

- (1) Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale.
- (2) I servizi inerenti la polizia mortuaria vengono effettuati attraverso una delle forme di gestione individuate dagli articoli 112,113,114 del t.u 267/2000, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché a mezzo del servizio individuato dalla competente ASL.
- (3) In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, laddove siano necessarie integrazioni a quanto già previsto dalla presente normativa, con il regolamento di cui all'art. 89 del t.u 267/2000.
- (4) Per i servizi di polizia mortuaria gestiti nelle altre forme di cui gli artt. 112,113,114 del t.u.267/2000, le funzioni e la organizzazione sono stabilite dai loro Statuti e regolamenti, o dal foglio di norme e condizioni in caso di concessione.

ARTICOLO 4
Responsabilità

- (1) Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone e alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.
- (2) Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto dal Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che l'illecito non abbia rilievi penali.

ARTICOLO 5
Servizi gratuiti e a pagamento

- (1) Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento.
- (2) Tra i servizi gratuiti sono compresi:
 - a) il servizio di osservazione dei cadaveri ;
 - b) il recupero e relativo trasporto delle salme accidentate, individuate dal successivo art. 19, comma 1;
 - c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
 - d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune ;
 - e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico, secondo quanto specificato al successivo art. 11;
- (3) Tutti gli altri servizi sono a pagamento.
- (4) *Omissis*

ARTICOLO 6

Atti a disposizione del pubblico

- (1) Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del DPR 285 del 10/9/1990 che viene compilato cronologicamente dagli addetti anche per fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
- (2) Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:
 - a) l'orario di apertura e chiusura;
 - b) copia del presente regolamento,
 - c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno ;
 - d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
 - e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

CAPO II

DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI

ARTICOLO 7

Depositi di osservazione ed obitori

- (1) Il Comune provvede al deposito di osservazione e all'obitorio in locali idonei nell'ambito del Cimitero - Parco.
- (2) L'ammissione nel deposito di osservazione o nell'obitorio è autorizzata dal Sindaco ovvero dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona accidentata o, infine, dall'Autorità Giudiziaria.
- (3) Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee [ed anche dei familiari].
- (4) Qualora si creino condizioni di compresenza di cadaveri e le salme di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospette tali sono tenute in osservazione in separato locale, nel quale è vietato l'accesso alle persone non autorizzate.
- (5) Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dal Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui all'art. 100 del D.P.R. 13/2/1964, n. 185.
- (6) La sorveglianza può essere esercitata con apposite strumentazioni o con la presenza di personale con tale funzione.

CAPO III FERETRI

ARTICOLO 8

Deposizione della salma nel feretro

- (1) Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 10.
- (2) In ciascun feretro non si può racchiudere che una sola salma; soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
- (3) La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolta in lenzuola.
- (4) Se la morte è dovuta a malattia infettiva-diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
- (5) Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 9

Verifica e chiusura dei feretri

- (1) La chiusura del feretro è fatta, sotto la vigilanza del personale incaricato, in relazione alle previste modalità di gestione del servizio.
- (2) Il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica della ASL o personale tecnico all'uopo incaricato, sigilla e controlla l'applicazione della norma di cui all'art. 10.
- (3) In particolare deve essere accertata la stretta rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché l'identificazione del cadavere.

ARTICOLO 10

Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

- (1) La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

- a) per inumazione:
- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);
 - le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
 - la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
 - i feretri di salme provenienti da altri Comuni o estumulate ai sensi del successivo art. 67, potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate.
- b) per tumulazione:
- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambi ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;
- d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285;
- e) cremazione:
- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso,
 - la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.
- (2) I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva-diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.
- (3) Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL, o suo delegato, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660.
- (4) Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata, sempreché non sia accompagnato da apposita certificazione rilasciata dall'ASL competente per Comune di partenza; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e la salma è destinata a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione.

- (5) Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità al sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (6) Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice.
- (7) E' consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi, autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

ARTICOLO 11

Fornitura gratuita di feretri

- (1) Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 10 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
- (2) Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal Sindaco previo accertamento dei Servizi Socio - Assistenziali.

ARTICOLO 12

Piastrina di riconoscimento

- (1) Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, recante impressi in modo indelebile, il cognome e nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.
- (2) Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.
- (3) Altra piastrina di materiale resistente (refrattario per feretri da cremare, di piombo negli altri casi) riportante il numero progressivo e la lettera relativi alla sepoltura nel cimitero, viene collocata assieme al cofano rispettivamente alla cremazione o alla inumazione e ciò al fine di agevolare le operazioni di riconoscimento.

CAPO IV

TRASPORTI FUNEBRI

ARTICOLO 13

Modalità del trasporto e percorso

- (1) I criteri generali di fissazione degli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con ordinanza dal Sindaco.
- (2) Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 T.U. legge Pubblica Sicurezza, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso o dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per lo stretto tempo necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
- (3) Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
- (4) Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre.
- (5) Nei casi speciali di concorso assai numeroso di persone, il Responsabile dell'ufficio comunale prenderà accordi con il Comando di Polizia Municipale per gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo.
- (6) Il Dirigente dei Servizi di igiene pubblica della ASL vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

ARTICOLO 14

Privativa ed esercizio del servizio di Trasporti Funebri

- (1) Nel territorio del Comune il servizio di trasporti funebri è esercitato con diritto di privativa ai sensi dell'art. 1 del T.U. n. 2578 del 25/10/1925.
- (2) Da parte dei privati, pertanto, non può essere eseguito alcun trasporto di salme, salvo quanto previsto dal successivo comma 6.
- (3) La privativa del servizio comprende pure il trasporto dei nati morti, nonché quello previsto dall'art. 7 del D.P.R. 285/90.
- (4) La privativa è limitata alla fornitura della sola autofunebre e del personale per il prelievo ed il trasporto del cadavere per i seguenti casi:
 - a) funzione religiosa con seppellimento nei locali cimiteri;
 - b) funzione in forma civile (sosta del carro presso l'abitazione del defunto) con seppellimento nei locali cimiteri;
 - c) transito con sosta presso l'abitazione del defunto e funzione religiosa o civile;
 - d) decesso nel comune, funzione nel comune e uscita per seppellimento in altro comune.

Non si esercita diritto di privativa per i seguenti casi:

- a) decesso fuori comune e arrivo del feretro direttamente nei cimiteri locali;
- b) transito con funzione in chiesa
- c) transito con sosta presso l'abitazione del defunto;
- d) decesso nel comune e uscita per seppellimento in cimitero in altro comune, senza funzione religiosa.

- (5) Le amministrazioni militari, le congregazioni e le confraternite riconosciute come enti morali, possono effettuare il trasporto di salme rispettivamente di militari e dei soli soci, con propri mezzi, osservando le disposizioni contenute nel presente Regolamento ed in esenzione dal diritto fisso di privativa.
- (6) Il Comune ha facoltà di provvedere ai trasporti funebri, nell'ambito del territorio comunale, con una delle forme di gestione diretta prevista dagli artt. 22, 23 e 25 della L. 816/1990 n. 142 e particolarmente, in economia, con consorzio oppure in concessione a terzi.

ARTICOLO 15

Trasporti gratuiti e a pagamento

- (1) Con decorrenza dal 1/1/1999, i trasporti funebri sono a pagamento secondo la tariffa stabilita dal Comune e indicata nel listino prezzi in unica categoria, salvo i casi previsti dall'art.11.
- (2) I trasporti a pagamento sono comprensivi di: trasporto con il medesimo carro di composizioni floreali, trasporto di cartelli indicanti il nominativo della salma, trasporto del feretro, la sosta lungo il percorso.
- (3) Il trasporto dei cadaveri dal luogo di decesso all'obitorio o al deposito di osservazione è a carico del Comune.

ARTICOLO 16

Orario dei trasporti

- (1) I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabilite con ordinanza dal Sindaco.
Con lo stesso provvedimento il Sindaco disciplina le modalità integrative al presente regolamento nonché i percorsi consentiti.
- (2) Il Responsabile dell'ufficio Stato Civile fisserà di norma l'ora dei funerali secondo l'ordine di presentazione delle richieste di trasporto tenendo conto, se necessario, dell'ora del decesso, in caso di pluralità di richieste o, altrimenti, tenendo conto delle indicazioni dei familiari e compatibilmente con l'ordinanza sindacale di cui al comma 1°; fornirà i chiarimenti richiesti e prenderà i provvedimenti che si renderanno necessari trasmettendo gli eventuali ordini al personale incaricato.
- (3) I carri per i trasporti funebri dovranno trovarsi sul luogo di partenza dei funerali almeno dieci minuti prima dell'ora fissata.

ARTICOLO 17
Norme generali per i trasporti

- (1) In ogni trasporto sia da Comune a Comune sia da Stato a Stato, i feretri devono essere conformi alle prescrizioni di cui al precedente art. 10; inoltre, se il trasporto è effettuato dal mese di aprile al mese di settembre compresi, o, negli altri mesi, in località che col mezzo prescelto è raggiungibile dopo 24 ore dalla partenza o infine quando il trasporto venga eseguito trascorse 48 ore dal decesso, alla salma è da praticare il trattamento antiputrefattivo di cui all'art. 32 del D.P.R. 285/90, salvo sia stata imbalsamata.
- (2) Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
- (3) Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra al Responsabile del servizio di polizia mortuaria. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 21 deve restare in consegna al vettore.
- (4) Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

ARTICOLO 18
Riti religiosi

- (1) I sacerdoti della chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.
- (2) La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa.

ARTICOLO 19
Trasferimento di salme senza funerale

- (1) Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del DPR 285/90, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.
- (2) In particolari circostanze, il Sindaco, sentito il Dirigente del servizio di igiene pubblica dell'ASL, può anche autorizzare il trasporto all'interno dell'abitazione o, in casi eccezionali, al luogo di speciali onoranze.

- (3) I predetti trasferimenti, anteriori al funerale, sono eseguiti in forma privata, senza corteo e con l'esclusione di quello di cui al primo comma, sono subordinati al pagamento dei diritti.
- (4) I trasferimenti di salme per autopsie, per consegna agli Istituti di studio ecc.. ed i trasporti al cimitero di nati morti, feti, resti anatomici, ecc., sono eseguiti con l'impiego del mezzo di cui al primo comma.

ARTICOLO 20

Morti per malattie infettive-diffusive o portatori di radioattività

- (1) Nel caso di morte per malattie infettive-diffusive il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'ASL prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, e ai necessari provvedimenti per le disinfezioni.
- (2) Quando per misure igieniche sia ritenuto necessario, egli detterà le opportune istruzioni affinché il cadavere sia trasportato al deposito di osservazione di cui all'art. 7 anche prima che sia trascorso il periodo di osservazione, per eseguirne poi, trascorso il termine prescritto, la inumazione, la tumulazione, o la cremazione.
- (3) E' consentito rendere al defunto le estreme onoranze, osservando le prescrizioni dell'autorità sanitaria, salvo che questa non le vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
- (4) Per le salme che risultano portatrici di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL dispone, a seconda dei casi, le necessarie misure protettive in ordine al trasporto, ai trattamenti ed alla destinazione.

ARTICOLO 21

Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

- (1) Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.
- (2) La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.
- (3) Al decreto è successivamente allegata la certificazione del Dirigente dei Servizi di Igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato, relativo alla verifica di cui all'art.9.
- (4) Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

- (5) Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 10, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.
- (6) Per i morti di malattie infettive-diffusive l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco osservate le norme di cui all'art. 25/1 e 25/2 del D.P.R. 285/90.
- (7) Il trasporto di cadavere da Comune a Comune per la cremazione e il trasporto delle risultanti ceneri al luogo del definitivo deposito sono autorizzati con unico decreto dal Sindaco del Comune ove è avvenuto il decesso.

ARTICOLO 22

Trasporti in luogo diverso dal cimitero

- (1) Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero, è autorizzato dal Sindaco con decreto a seguito di domanda degli interessati.

ARTICOLO 23

Trasporti all'estero o dall'estero

- (1) Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino 10/2/1937, approvata con R.D. 1/7/1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 285/90; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso D.P.R. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni di cui all'art. 25 del DPR precisato.

ARTICOLO 24

Trasporto di ceneri e resti

- (1) Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Sindaco.
- (2) Se il trasporto è da o per Stato estero, al Sindaco si sostituisce l'autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 285/90.
- (3) Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di salme, non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili.

- (4) Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm. 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento.
- (5) Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo art. 47.

ARTICOLO 25

Rimessa delle autofunebri e sosta autofunebri di passaggio

- (1) Le rimesse delle autofunebri devono essere ubicate in località individuate con provvedimento del Sindaco, attrezzate anche per i servizi di pulizia e di disinfestazione.
- (2) L'idoneità della rimessa e delle relative attrezzature è accertata dal Dirigente dei servizi di Igiene Pubblica della ASL, salva la competenza dell'autorità di Pubblica Sicurezza e del servizio antincendio.
- (3) Le autofunebri di passaggio trasportanti feretri, in caso di sosta devono valersi della rimessa comunale, ove esistente, o di altro luogo di Parcheggio da individuarsi a cura del Responsabile dell'ufficio. Per il servizio è dovuto pagamento.

TITOLO II CIMITERI

CAPO I CIMITERI

ARTICOLO 26 *Elenco cimiteri*

- (1) Ai sensi dell'art. 337 del T.U. delle Leggi Sanitarie R.D. 27/7/1934 n. 1265 il Comune provvede al servizio del seppellimento nei seguenti cimiteri:
 - 1) Monumentale, v.le Rimembranze n. 16 e n. 16 a)
 - 2) Cimitero - Parco di via IV Novembre n. 25 (entrata principale) e n. 27 (entrata laterale). Considerata l'esistenza di due cimiteri, non è prevista la loro assegnazione a circoscrizioni.
- (2) *Omissis.*

ARTICOLO 27 *Disposizioni generali - Vigilanza*

- (1) E' vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui agli articoli 102 e 105 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) L'ordine e la vigilanza del cimiteri spettano al Sindaco.
- (3) Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime, ai sensi degli artt. 112,113,114 t.u. 267/2000.
- (4) Le operazioni di inumazione, tumulazione, cremazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di resti anatomici, e di quelli previsti dall'art.7 del DPR 285/90 sono riservate al personale addetto al cimitero.
- (5) Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (6) Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio.

ARTICOLO 28 *Campi riservati*

(1) Nell'interno del cimitero è possibile prevedere campi riservati, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a comunità religiose o di cultura diversa che ne fanno richiesta, o a ordini di religiosi che hanno svolto la loro opera a vantaggio della comunità novatese.

++

(2) *Omissis.*

(3) In via eccezionale, altri campi riservati possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

ARTICOLO 29

Ammissione nel Cimitero

(1) Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppelitte, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme di persone:

⇒ decedute nel territorio del Comune;

⇒ o che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza;

⇒ nate nel territorio del Comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;

⇒ già residenti nel Comune anche se avevano trasferito la residenza;

⇒ non residenti in vita nel Comune, ma di cui un parente o affini di primo grado o il coniuge sia già sepolto nel locale cimitero.

(2) Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute le salme delle persone che risultino in vita essere state concessionarie, nel cimitero, di sepoltura privata, individuale o di famiglia.

Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

Gli ossari e le cassetine resti sono concessi, indipendentemente dalla residenza e dal luogo di morte, agli eredi che ne fanno richiesta al momento del decesso.

(3) Nei campi riservati, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione contraria. In difetto di tale manifestazione possono provvedere i discendenti.

Sezione I

Cimitero Monumentale

ARTICOLO 30
Tipologia delle sepolture

- (1) Nel cimitero monumentale sono disponibili queste tipologie di sepolture:
- a) inumazione gratuita nei campi comuni fino ad esaurimento dei posti disponibili e disciplinate dal precedente Regolamento;
 - b) tumulazione nelle concessioni a pagamento (cappelle, tombe, loculi) fino ad esaurimento o successivamente che si rendessero disponibili ;
 - c) ossari e cinerari, fino ad esaurimento.
- (2) *Omissis.*

Sezione II
Cimitero - Parco

ARTICOLO 31
Tipologie di sepolture

Nel nuovo Cimitero - Parco sono previste le seguenti sepolture:

- a) inumazioni nei campi, dietro pagamento di una quota a titolo rimborso spese, nel caso che il dolente non sia in grado di pagare l'inumazione nel Cimitero - Parco, il costo, previo accertamento dei servizi Assistenziali, verrà sostenuto dall'Amministrazione Comunale;
- b) ossari;
- c) cinerari.

ARTICOLO 32
Struttura dei campi

- 1) Sono previsti sette campi denominati con numeri romani : i singoli campi sono delimitati a nord da muri in mattoni alti circa tre metri, a sud da filari di siepi e all'interno muretti di mattoni alti circa un metro separano le sepolture 'testa a testa'.
- 2) Le sepolture sono disposte su sei file per campo e il progetto prevede tre tipi di disposizione delle sepolture : accanto al muro di recinzione dei campi, accanto al muro basso di divisione interna o accanto alle siepi che separano ciascun campo dalle strade di distribuzione.
- 3) Le lapidi delle sepolture disposte agli estremi del campo sono accostate ai grandi muri (affrancate al muro con viti di fissaggio) e alla siepe sul lato opposto (ancorate da viti al cordolo di fondazione e appoggiate ad una squadretta metallica di sostegno). Le lapidi delle sepolture 'testa a testa' sono posate nelle apposite nicchie dei muretti.
- 4) Le lapidi sono previste di dimensione costante e con caratteri comuni ; una serie definita di modelli costituirà il campo delle scelte, secondo il materiale e secondo le diverse forme.
- 5) Le file dei campi sono destinate a verde. Oltre la lapide e il portafiori autorizzati, non si prevede la posa di nessun'altro tipo di monumento o la sistemazione di portalumini sul manto erboso.
- 6) La manutenzione delle lapidi e dei portafiori è a carico dell'utente.

ARTICOLO 33

Caratteristiche delle inumazioni

- (1) Nel Cimitero - Parco sono previste soltanto sepolture ad inumazione per la durata di 15 anni. Queste sepolture saranno obbligatoriamente a pagamento e la somma da versare al comune a titolo di rimborso spese viene stabilita sulla base dei costi sostenuti dall'Amministrazione, per l'inumazione che comprende le seguenti voci:
 - a) lavori di inumazione salme (scavo, reinterro, riporto terreno vegetale, semina del manto erboso, ecc.);
 - b) lavori di manutenzione periodica delle pavimentazioni, dei manufatti e degli arredi (taglio prati, consumo energia elettrica, acqua, ecc.);la sepoltura di feti con età presunta di gestazione dalle 20 settimane è a titolo gratuito;
la sepoltura di bambini deceduti fino al decimo anno di età è a titolo gratuito;
- (2) Le forniture di lapidi tombali dovranno essere solo quelle autorizzate dall'Ufficio Lavori Pubblici: è facoltà dell'Amministrazione convenzionarsi con i marmisti locali per ottenere prezzi agevolati per le lapidi da porre sul cippo.
- (3) È fatto divieto, inoltre di porre vasi di fiori e altri ornamenti in luoghi non previsti dal Regolamento.

ARTICOLO 33 Bis

Campo bambini

Nel Cimitero - Parco si differenziano dalle inumazioni ordinarie quelle dei bambini fino a 10 anni che saranno collocati nel campo D con le seguenti modalità:

- a) la sepoltura di feti con età presunta di gestazione dalle 20 settimane è a titolo gratuito;
- b) la sepoltura di bambini deceduti fino al decimo anno è a titolo gratuito;
- c) abrogato

ARTICOLO 34 **ABROGATO** con cc n. 17 del 15/02/2006

Divieto di esumazioni straordinarie

CAPO II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 35

Disposizioni generali

- (1) Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie.

- (2) Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine d'impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (3) Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero monumentale ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (4) Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità di quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285 e del successivo art. 36.
- (5) Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 36

Piano regolatore cimiteriale

- (1) *Omissis.*
- (2) Il piano di cui al primo comma è sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L.. Si applica l'art. 139 t.u. 267/2000.
- (3) Nella elaborazione del piano il Responsabile dei Servizi Cimiteriali dovrà tenere conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, da formulare anche in base ai dati resi noti da organismi nazionali competenti;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti-salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.
- (4) Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:
 - a) campi di inumazione;
 - b) campi per l'uso di sepolture private già esistenti a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
 - c) tumulazioni individuali (loculi);
 - d) cellette ossario;
 - e) nicchie cinerarie;

- f) ossario comune;
 - g) cinerario comune.
- (5) La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10/9/1990, n. 285.
- (6) Il cinerario comune dovrà avere le dimensioni in superficie e in profondità rapportate alla previsione del numero delle cremazioni locali ed essere costruito in base a progetti edilizi ispirati a motivi ornamentali consoni alla peculiarità del rito, oppure consistere nella specifica utilizzazione di strutture cimiteriali esistenti.
- (7) Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO III

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 37

Esumazioni ordinarie

- (1) Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a 15 anni. Dopo la prima sepoltura le inumazioni finalizzate alla completa mineralizzazione hanno la durata di 10 anni.
- (2) Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se di norma è preferibile dal mese di febbraio a quello di novembre [escludendo luglio e agosto].
- (3) Le esumazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.
- (4) E' compito dell'incaricato dal Responsabile dell'ufficio stabilire se un cadavere è o meno mineralizzato al momento della esumazione.

ARTICOLO 38

Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

- (1) E' compito del Responsabile del Servizio Cimiteriale autorizzare le operazioni cimiteriali svolgentesi nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
- (2) Annualmente il Responsabile del Servizio Cimiteriale curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria.
- (3) L'inizio delle operazioni massive di esumazione ordinaria in un campo comune è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo cimiteriale con congruo anticipo.

ARTICOLO 39
Esumazione straordinaria

- (1) L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza nei seguenti casi:
 - ⇒ per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
 - ⇒ a richiesta dei familiari e dietro l'autorizzazione del Sindaco, per trasferimento ad altra sepoltura dello stesso o in altro cimitero o per cremazione, non oltre la posa in opera della lastra tombale.
- (2) *Omissis.*
- (3) Prima di procedere ad operazioni cimiteriali di esumazione straordinaria occorre verificare dall'autorizzazione al seppellimento se la malattia causa di morte è compresa nell'elenco delle malattie infettive o diffuse pubblicato dal Ministero della Sanità.
- (4) Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva-diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'ASL dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
- (5) Le esumazioni straordinarie per ordine dell'Autorità Giudiziaria sono eseguite alla presenza del Dirigente del servizio di igiene pubblica della ASL o di personale tecnico da lui delegato.

ARTICOLO 40
Estumulazioni

- (1) Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
- (2) Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
- (3) Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro del tumulo sia inferiore ai 20 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
- (4) Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e per tutto l'anno successivo.
- (5) I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale.

- (6) I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 41 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali questi ultimi sono cremati e collocati in urne comuni.
- (7) Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in relazione ai luoghi con ordinanza del Sindaco.
- (8) A richiesta degli interessati, all'atto della domanda di estumulazione, il Responsabile dell'ufficio può autorizzare la successiva tumulazione del feretro, previa idonea sistemazione del cofano in legno e rifasciatura con apposito cassone di avvolgimento in zinco. In tal caso non si potrà procedere a nuova richiesta di estumulazione se non siano decorsi almeno [2] anni dalla precedente.
- (9) Le estumulazioni ordinarie sono regolate dal Sindaco con propria ordinanza.

ARTICOLO 41

Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

- (1) Le esumazioni ordinarie sono eseguite gratuitamente.
- (2) Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossarietto o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata a pagamento.
- (3) Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie nonché le estumulazioni ordinarie sono sottoposte a pagamento. Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23/12/1865, n. 2704, e successive modificazioni, trasmettendo al Cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte.

ARTICOLO 42

Raccolta delle ossa

- (1) Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni vengono cremate e collocate nei cinerari comuni salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata.

ARTICOLO 43
Oggetti da recuperare

- (1) Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento dell'operazione.
- (2) Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di Patrimonio.
- (3) Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'ufficio che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 12 mesi. Qualora non venissero reclamati decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

ARTICOLO 44
Disponibilità dei materiali

- (1) I materiali e le opere installate sulle sepolture, al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica oppure distruggerli.
- (2) Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
- (3) Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, se non vengono destinati a nessuna delle modalità elencate nei commi precedenti, verranno distrutti.
- (4) Ricordi strettamente personali che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia.

CAPO IV CREMAZIONE

ARTICOLO 45 *Crematorio*

- (1) Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino.

ARTICOLO 46 *Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione*

- (1) L'autorizzazione di cui all'art. 79, I comma, del DPR 10/9/1990, n. 285, è rilasciata a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
- (2) Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficio dello Stato Civile.

ARTICOLO 47 *Urne cinerarie*

- (1) Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
- (2) A richiesta degli interessati e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, mensola, colombario, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata o delle ceneri in cinerario comune.
- (3) Le urne cinerarie possono essere accolte anche in colombari appartenenti a privati o ad Associazione per la cremazione di cui all'art. 79/3 del DPR 10/9/1990 n. 285, che comprovi di essere associazione riconosciuta a termine del Codice Civile, costruiti in aree avute in concessione dal Comune nel cimitero, purché sia esclusa ogni ipotesi di lucro e speculazione.
- (4) Spetta al Comune l'approvazione preventiva delle tariffe per l'uso dei colombari.
- (5) Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono raccolte nei cinerari messe a disposizione del Comune destinate ai resti di più persone.

CAPO V

MODALITA' DI COMPORTAMENTO NEI CIMITERI

ARTICOLO 48

Orario

- (1) I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato, per stagioni, dal Sindaco.
- (2) L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
- (3) La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile del servizio Cimiteriale, da rilasciarsi per comprovati motivi.
- (4) L'avviso di chiusura è dato di regola a mezzo di appositi cartelli apposti all'ingresso del Cimitero, in modo che la chiusura avvenga entro l'ora prescritta.

ARTICOLO 49

Disciplina dell'ingresso

- (1) Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
- (2) E' vietato l'ingresso:
 - a) ai cani o ad altri animali, salvo che accompagnino una persona non vedente ;
 - b) alle persone munite di cesti o involti di qualunque sorta se non previamente autorizzate dal custode, o dall'ufficio, al momento dell'ingresso,
 - e) alle persone in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - d) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - e) ai fanciulli di età inferiore agli anni [6] quando non siano accompagnati da adulti.
- (3) Per motivi di salute od età, il Responsabile dell'ufficio può concedere il permesso di visitare tombe di familiari a mezzo di veicoli, secondo i criteri fissati dal Responsabile stesso.

ARTICOLO 50

Divieti speciali

- (1) Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;

- c) introdurre oggetti irriverenti;
- d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
- e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione ;
- g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio ;
Per cortei ed operazioni cimiteriali occorre anche l'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari ;
- m) turbare il libero svolgimento di cortei, riti religiosi o commemorazioni abituali;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme da parte di estranei non accompagnati dai parenti del defunto o non preventivamente autorizzati dal Responsabile dell'ufficio;
- o) qualsiasi attività commerciale.

- (2) I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero, salvo non debitamente autorizzati.
- (3) Chiunque tenesse, nell'interno del cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 51

Riti funebri

- (1) Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
- (2) Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dei Servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 52

Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

- (1) Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo le forme, le misure, il colore e i materiali autorizzati di volta in volta dal Responsabile dell'ufficio L.L.P.P. in relazione al carattere del cimitero .
- (2) Ogni epigrafe deve essere approvata dal Responsabile dell'Ufficio L.L.P.P. competente e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi che comunque non devono ledere il buon costume. A tal fine i familiari del defunto, sotto la propria responsabilità, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere.
- (2 bis) La posa di lastre tombali presso il Cimitero - Parco di via IV novembre non è soggetta ad autorizzazione , bensì a semplice comunicazione di inizio e fine lavori, da parte della ditta esecutrice convenzionata, con indicazione della tipologia di lastra tombale prescelta fra quelle previste nella convenzione.
- (3) Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano, salvo quanto previsto dalla legislazione in materia di plurilinguismo.
- (4) Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate.
- (5) Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.
- (6) Circa le eventuali dispute fra gli aventi diritto si rimanda a quanto contenuto nell'art. 85.
- (7) Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di barattoli di recupero.
- (8) Si consente il collocamento di fotografia, purché eseguita in modo da garantirne la permanenza nel tempo; è pure consentito il collocamento di piantine di fiori e di sempreverdi, avendo però cura che non superino le altezze stabilite o che non invadono le tombe o i passaggi attigui.

ARTICOLO 53

Fiori e piante ornamentali

- (1) Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione.

- (2) In tutti i cimiteri, avrà luogo nei periodi opportuni la falciatura e la successiva eliminazione delle erbe.

ARTICOLO 54

Materiali ornamentali

- (1) Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate.
- (2) Il Responsabile dei L.L.P.P. disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi oppure, nel Cimitero-Parco, sul manto erboso.
- (3) I provvedimenti d'ufficio di cui al I° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.
- (4) Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 44 in quanto applicabili.

TITOLO III CONCESSIONI

CAPO I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 55 *Sepulture private*

- (1) Per le sepulture private è concesso, nei limiti previsti dal piano regolatore cimiteriale di cui all'art. 36, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.
- (2) Non sono concesse in uso ulteriori aree, oltre a quelle già assegnate per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepulture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.
- (3) La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata al sensi dell'art. 49 t.u. 267/2000 e successive modifiche, previa assegnazione del manufatto da parte dell' ufficio cui è affidata l'istruttoria dell'atto.
- (4) Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.
- (5) Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:
 - la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
 - la durata,
 - la/e persona/e o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro-tempore, concessionari/ie;
 - le salme destinate ad esservi accolte o i criteri per la loro precisa individuazione (sepolcro gentilizio o familiare);
 - gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca.

ARTICOLO 56
Durata delle concessioni

- (1) Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato ai sensi dell'art. 92 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, fatti salvi i casi di concessioni in essere.
- (2) La durata è fissata:
 - a) in [30] anni per i manufatti e le aree destinate alle sepolture per famiglie e collettività;
 - b) in [30] anni per gli ossarietti e le nicchie/mensole cinerarie individuali;
 - c) in [30] anni per i loculi o comunque per le sepolture private individuali salvo quanto previsto dal successivo comma.
- (3) A richiesta degli interessati è consentito il rinnovo [per una sola volta] per un uguale periodo di tempo dietro pagamento del canone di concessione di cui in tariffa.
- (4) Nell'atto di concessione verrà indicata la decorrenza della stessa, che coincide con la data di stipulazione del contratto.

ARTICOLO 57
Modalità di concessione

- (1) La sepoltura individuale privata può concedersi solo in presenza della salma per i loculi o in caso di costruzione di nuovi loculi con la formula dell'autofinanziamento.
- (2) L'assegnazione avviene per ordine progressivo delle sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data di presentazione della domanda di concessione.
- (3) La concessione in uso delle sepolture di cui al primo comma, non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento.
- (4) La concessione può essere effettuata, in via eccezionale ed in deroga al primo comma, a favore di quel richiedente, di età superiore ai [65] anni, che dimostri di non avere parenti o affini fino al 4° grado o sia coniuge superstite del defunto.
- (5) La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- (6) La concessione non può essere fatta a persona o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 57 bis

Requisiti

Qualora il comune di Novate Milanese, compatibilmente con la perimetrazione dell'area cimiteriale e la relativa fascia di rispetto prevista dalle vigenti disposizioni di PRG, realizzi un intervento di ampliamento dei colombari con conseguente prenotazione del diritto di concessione al fine dell'autofinanziamento dell'operazione, i requisiti per la concessione sono i seguenti:

compimento del 65° anno di età per il concessionario. Il coniuge ha diritto alla concessione indipendentemente dall'età;

in caso di morte prematura del concessionario (cioè prima della completa costruzione del loculo) la salma verrà collocata temporaneamente in loculi già disponibili previa ordinanza sindacale. I costi derivanti dalla tumulazione e relativa estumulazione saranno a carico dei dolenti.

La concessione ha durata trentennale ai sensi dell'art 55 del presente regolamento.

I loculi sono divisi in tre tipologie (piano rialzato, piano interrato e lastra lunga) a cui corrispondono tariffe diversificate stabilite con atto di giunta.

Per i non residenti le tariffe sono maggiorate del 50%.

L'interessato potrà scegliere per sé o per l'eventuale coniuge qualsiasi tipo di loculo e relativa collocazione con il solo limite dell'esaurimento di ogni singolo settore .

ARTICOLO 57 ter

Subentro in concessione perpetua

- (1) In presenza di concessione perpetua, gli eredi, decorsi 30 anni dalla tumulazione, possono contestualmente chiedere l'estumulazione del feretro e una nuova concessione che avrà durata trentennale.
- (2) La cassetta resti del primo concessionario potrà essere posta nello stesso loculo a titolo gratuito, mentre per la concessione di cui al comma 1 si applica la tariffa stabilita dalla Giunta.

ARTICOLO 58

Uso delle sepolture private

- (1) Il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario (corporazione, istituto, ecc. ...), fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.
- (2) Ai fini dell'applicazione sia del 1° che 2° comma dell'art. 93 del DPR 10/9/1990 n. 285 la famiglia del concessionario è da intendersi composta dagli ascendenti e dai discendenti in linea retta e collaterali, ampliata agli affini, fino al 6° grado.
- (3) Per gli ascendenti e discendenti in linea retta il diritto alla tumulazione è stato implicitamente acquisito dal fondatore il sepolcro all'atto dell'ottenimento della concessione.

- (4) Per i collaterali e gli affini la sepoltura deve essere autorizzata di volta in volta dal titolare della concessione con una apposita dichiarazione, nella forma dell'istanza con sottoscrizione autenticata ai sensi della legge 4/1/1968 n. 15, da presentare all'Ufficio Servizi Cimiteriali che, qualora ricorrano gli estremi anzidetti, darà il nulla osta.
- (5) I casi di "convivenza" con i titolari della concessione verranno valutati di volta in volta in relazione alla documentazione presentata, con la stessa procedura di cui al 4° comma.
- (6) Rimangono tassativamente escluse dal diritto all'uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al titolare della concessione in uno dei modi sopra esposti.
- (7) Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto d'uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- (8) Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze o lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.

ARTICOLO 59

Manutenzione

- (1) La manutenzione delle sepolture private spetta ai concessionari, per le parti da loro costruite od installate. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro, sia di sicurezza o di igiene.
- (2) Nelle sepolture private costruite dal Comune e in cui la tipologia costruttiva sia tale da non presentare soluzioni di continuità tra una concessione e l'altra, il Comune provvede alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti.

CAPO II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

ARTICOLO 60

Divisione, Subentri

- (1) Più concessionari possono richiedere al Comune la divisione dei posti o l'individuazione di separate quote della concessione stessa.

- (2) La richiesta deve essere redatta nella forma dell'istanza e trova applicazione la legge 445/2000; essa deve essere sottoscritta da tutti i concessionari aventi titolo oppure essere formulata separatamente da tutti gli stessi.
- (3) Nelle stesse forme e modalità uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale o per sé o per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura. In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.
- (4) Tali richieste sono recepite e registrate dall'Ufficio Servizi Cimiteriali, anche utilizzando, se presenti, servizi informatici.
- (5) La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.
- (6) Con atto pubblico o scrittura privata autenticata, depositata agli atti del Comune, più concessionari di un'unica concessione cimiteriale possono regolare i propri rapporti interni, ferma restando l'unicità della concessione nei confronti del Comune.
- (7) In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art. 58 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
- (8) L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 58, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto. Per l'aggiornamento della intestazione è dovuto il pagamento.
- (9) Trascorso il termine di [tre] anni senza che gli interessati abbiano provveduto alla richiesta di aggiornamento dell'intestazione della concessione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza.
- (10) La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 58, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.
- (11) Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 20 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di decadenza della concessione.
- (12) Nel caso di rinuncia della concessione di aree destinate a cappelle di famiglia, il Comune dispone la distruzione del monumento e adibisce l'area a verde.

ARTICOLO 61

Rinuncia a concessione di sepoltura individuale

- (1) E' prevista la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "30" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia stata trasferita in altra sede. In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari a una frazione della tariffa in vigore x "Numero anni" al momento della concessione per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata. (*)
- (3) Per le sepolture concesse perpetuamente si procederà considerando come scadenza del contratto 99 anni dalla stipula della concessione

ARTICOLO 62

Rinuncia di concessione di aree con parziale o totale costruzione

- (1) Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al II comma dell'art. 56, salvo i casi di decadenza, quando:
 - a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;
 - b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.
- (2) In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:
 - per concessioni della durata di 99 anni. in misura pari a 1/99 della tariffa in vigore al momento della concessione da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;
- (3) La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

ARTICOLO 63

Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua

Omissis.

CAPO III

REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

ARTICOLO 64

Revoca

- (1) Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
- (2) Verificandosi questi casi, la concessione in essere viene revocata dal Sindaco, previo accertamento da parte del Comune dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione. rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
- (3) Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario ove noto o, in difetto, mediante pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato, la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 65

Decadenza

- (1) La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione;
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura previsti dall'art. 59;
 - e) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
- (2) La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti d) ed e) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
- (3) In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.

- (4) La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio Servizi Cimiteriali.

ARTICOLO 66

Provvedimenti conseguenti la decadenza

- (1) Pronunciata la decadenza della concessione, il Sindaco disporrà, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo o in cinerario comune.
- (2) Dopodiché il Sindaco disporrà per la demolizione delle opere o per il loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

ARTICOLO 67

Estinzione

- (1) Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione ai sensi del precedente art. 58, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285.
- (2) Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili.
- (3) Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo o nel cinerario comune.

TITOLO IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI

IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

CAPO I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 68

Accesso al cimitero

- (1) Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
- (2) Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale, fatto salvo il caso di costruzione del proprio sepolcro familiare.
- (3) L'autorizzazione da rilasciarsi a privati imprenditori è subordinata alla stipula di una polizza assicurativa obbligatoria relativa agli eventuali danni a cose o a persone, che potessero verificarsi durante i lavori, i cui massimali vengono fissati annualmente dal Comune.
- (4) Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dei Servizi Cimiteriali.
- (5) E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
- (6) Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo ed è soggetto alle prescrizioni di cui agli artt. 51 e 52 in quanto compatibili.

ARTICOLO 69

Responsabilità - Deposito cauzionale

- (1) I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.
- (2) Le autorizzazioni ed i permessi per la costruzione e manutenzione di sepolture private e per la collocazione di ricordi funebri, sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero secondo le tariffe stabilite dall'Amministrazione, da incamerare a cura del Settore Servizi Civici, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

- (3) Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

ARTICOLO 70

Recinzione aree - Materiali di scavo

- (1) Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.
- (2) E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio LL.PP.
- (3) I materiali di scavo e di rifiuto, sotto la piena responsabilità della ditta esecutrice devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo indicato dall'ufficio LL.PP., secondo l'orario e l'itinerario che verranno stabiliti, evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 71

Introduzione e deposito di materiali

- (1) E' permessa la circolazione dei veicoli delle imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dal Responsabile dell'ufficio LL.PP.
La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario.
- (2) E' vietato attivare sull'area concessa laboratori di sgrossamento dei materiali.
- (3) Per esigenze di servizio o in particolari circostanze può essere ordinato il trasferimento dei materiali in altro spazio.
- (4) Nei giorni festivi il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e libero da cumuli di sabbia, terra, calce, ecc..

ARTICOLO 72

Orario di lavoro

- (1) L'orario di lavoro per le imprese è fissato dal Responsabile dell'ufficio LL.PP.
- (2) E' vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche, da riconoscere dall'ufficio.

ARTICOLO 73

Sospensione dei lavori in occasione della Commemorazione dei Defunti

- (1) Il Sindaco in occasione della Commemorazione dei Defunti, detterà le istruzioni di comportamento per l'introduzione e la posa in opera di materiali per opere o anche solo di lapidi individuali.
- (2) Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali, allo smontaggio di armature e ponti, nel periodo indicato nel comma precedente.

ARTICOLO 74

Vigilanza

- (1) Il Responsabile dell'Ufficio LL.PP. vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.
- (2) L'Ufficio LL.PP. comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio competente, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui agli artt. 68 e 69.

ARTICOLO 75

Obblighi e divieti per il personale del cimiteri

- (11) Il personale del Cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
- (2) Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico,
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo ;
 - e) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza.
- (3) Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno del cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;

- d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente all'attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
- (4) Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
- (5) Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con l'attività svolta.

CAPO II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 76 *Funzioni - Licenza*

- (1) Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono:
- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
 - fornire feretri e gli accessori relativi;
 - occuparsi della salma;
 - effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.
- (2) Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del T.U. della legge di Pubblica Sicurezza, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerari e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.PR. 10 settembre 1990, n. 285.

ARTICOLO 77 *Divieti*

- (1) E' fatto divieto alle imprese:
- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
 - b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
 - e) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

TITOLO V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 78

*Assegnazione gratuita di sepoltura
a personalità illustri o benemerite*

- (1) All'interno del Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "delle Personalità Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.
- (2) Per le medesime finalità di cui al comma precedente l'Amministrazione Comunale potrà destinare nei cimiteri comunali aree o tombe per la sepoltura di salme o resti di "personalità benemerite".

ARTICOLO 79

Mappa

- (1) Presso l'Ufficio Servizi Cimiteriali è tenuto un registro delle sepoltura per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Detto registro, denominato mappa, può essere tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) La mappa è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune.
- (3) Ad ogni posizione in mappa corrisponde un numero che deve coincidere con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 80

Annotazioni in mappa

- (1) Sulla mappa viene annotata ogni sepoltura, in campo o concessa in uso, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale.
- (2) La mappa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
 - a) generalità del defunto o dei defunti;
 - b) il numero d'ordine dell'autorizzazione al seppellimento;
 - c) la struttura schematica della sepoltura con l'indicazione della collocazione delle salme;
 - d) le generalità del concessionario o dei concessionari;
 - e) gli estremi del titolo costitutivo;

- f) la data ed il numero di protocollo generale cui si riferisce la concessione;
- g) la natura e la durata della concessione,
- h) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione;
- i) le operazioni cimiteriali che danno luogo a introduzione o a rimozione di salme, resti o ceneri dalla sepoltura con gli estremi del luogo di provenienza o di destinazione.

ARTICOLO 81

Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali

- (1) Il personale addetto è tenuto a redigere secondo le istruzioni di cui agli artt. 52 - 53 del D.P.R. 10/9/1990 n. 285, il registro delle operazioni cimiteriali, in ordine cronologico, anche mediante strumenti informatici.
- (2) Ai fini delle registrazioni di cui al primo comma è da intendersi che il numero d'ordine della bolletta di accompagnamento coincida con quello riportato nella piastrina di piombo, applicata al cofano, a cura del personale addetto.
- (3) In base ai dati contenuti in tale registro si procede all'aggiornamento delle mappe cimiteriali.

ARTICOLO 82

Schedario dei defunti

- (1) Viene istituito lo schedario dei defunti, con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale, tenuto, se del caso, con mezzi informatici.
- (2) L'ufficio, sulla scorta del registro di cui all'art. 80, terrà annotati in ordine alfabetico, suddiviso per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nel cimitero stesso.
- (3) In ogni scheda saranno riportati:
 - a) le generalità del defunto;
 - b) il numero della sepoltura, di cui all'ultimo comma dell'art. 78.

ARTICOLO 83

Scadenario delle concessioni

- (1) Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.
- (2) Il Responsabile dell'ufficio Servizi Cimiteriali predispone entro il mese di settembre di ogni anno l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

CAPO II
NORME TRANSITORIE
DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 84

Efficacia delle disposizioni del Regolamento

- (1) Le disposizioni contenute nel presente Regolamento non si applicano alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore ; queste dovranno essere disciplinate in base alle norme del Regolamento Precedente.
- (2) Per le inumazioni e tumulazioni nel Cimitero Monumentale, ex art. 30 I comma lettera a), vengono seguite le disposizioni contenute nel precedente Regolamento.
- (3) Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

ARTICOLO 85

Cautele

- (1) Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, imbalsamazioni, esumazioni, traslazioni ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, busti o la costruzione di tombini, edicole, monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.
- (2) In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.
- (3) Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

ARTICOLO 86

Dirigente Responsabile dei Servizi Cimiteriali

Omissis.

ARTICOLO 87

Concessioni pregresse

- (1) Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso.

ARTICOLO 88

Sepulture private a tumulazioni pregresse - Mutamento del rapporto concessorio

- (1) Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'"Immemoriale", quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.
- (2) Il Consiglio Comunale può stabilire che il riconoscimento di tale diritto avvenga in via amministrativa, anziché ordinariamente in via giurisdizionale.
In tal caso, lo stesso provvedimento determinerà le procedure, la documentazione e gli altri elementi necessari per far luogo al provvedimento del Sindaco di riconoscimento.
- (3) I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.
- (4) Il Consiglio Comunale stabilisce i casi, le modalità e le procedure, ivi compresi le controprestazioni che il Comune può fornire ai concessionari, per rendere effettiva la facoltà di cui al comma precedente.

ARTICOLO 89

Rimesse di carri funebri - Norma transitoria

- (1) Le rimesse di carri funebri esistenti alla data del 27 ottobre 1990 potranno essere mantenute nei locali in cui si trovano, a condizione che rispondano ai necessari requisiti igienico sanitari ed alle condizioni e discipline previste dall'art. 21 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

<

